



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA  
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 22

CONSIGLIO COMUNALE

profilo 3525

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili (IUC-TASI) per l'anno 2015.

L'anno **duemilaquindici** addì **due** del mese di **luglio** alle ore **21.00** presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1	SANTACHIARA	ALESSANDRO	SINDACO	Presente
2	BATTINI	MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
3	PEDRAZZOLI	ALESSIA	CONSIGLIERE	Presente
4	MORI	PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
5	SALATI	SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
6	PIRONDINI	MARCO	CONSIGLIERE	Presente
7	SGHEDONI	DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
8	LUPPI	SIMONA	CONSIGLIERE	Presente
9	PARMIGIANI	SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
10	PIOLANTI	PAOLA	CONSIGLIERE	Presente
11	BERTACCHINI	FERNANDO	CONSIGLIERE	Ass. giust.
12	LUSETTI	LISA	CONSIGLIERE	Presente
13	SINGH	RAJINDER	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. **12** Assenti n. **1**

1	VALLA	CERICO	VICESINDACO	Presente
2	CARAMASCHI	OLIVIA ISIDE	ASSESSORE NON CONSIGLIERE	Presente
3	PEDRAZZOLI	MARCO	ASSESSORE NON CONSIGLIERE	Presente
4	SOLA	STEFANIA	ASSESSORE NON CONSIGLIERE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario CODELUPPI LELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO SANTACHIARA ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri SINGH RAJINDER, LUSETTI LISA, PEDRAZZOLI ALESSIA.

**COPIA**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO, per come convenuto, che la trattazione dell'argomento, venendo svolta congiuntamente ai punti nr. 3), 4), 6), 7), 8), e 9) iscritti dell'ordine del giorno, la relativa discussione è riportata nel testo della deliberazione di cui al detto punto 9) "Approvazione del Bilancio di Previsione ed elenco dei lavori pubblici 2015 con annesso Bilancio e programma lavori pubblici 2015-2017";

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili e di relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tasi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 24/07/2014, dispone che:  
"1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.  
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura TASI è diretta";

CONSIDERATO che la legge n. 147 del 2013, prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adotta ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, così come modificato dall'art. 1, comma 679, legge n. 190 del 23/12/2014, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per l'anno 2014 e per il 2015, aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9 comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purchè siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili";

VISTO l'art. 1, comma 679, della legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015) che dispone per gli stessi anni 2014 e 2015 i vincoli disposti dal terzo periodo, del comma 677, dell'art. 1 della legge 147/2013;

VISTO il comma 1, dell'art. 9-bis della legge n. 80 del 23/05/2014 che, modificando l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, che dispone: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

VISTO il comma 2, dell'art. 9-bis della legge n. 80 del 23/05/2014 il quale dispone che sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

CONSIDERATO che il pareggio di bilancio per l'esercizio finanziario 2015 viene raggiunto attraverso l'apporto di tutti i contribuenti tramite il pagamento dell'IMU, della Tasi e dell'Addizionale Comunale all'Irpef;

#### DATO ATTO:

- che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, attività, opere, dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- che il gettito Tasi è diretto alla copertura, nella misura del 83,17%, del costo dei servizi indivisibili riportati nella tabella allegata;
- che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota Tasi solo alle abitazioni principali e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, agli immobili strumentali all'agricoltura di cui al comma 708, art. 1 della legge 147/2013 ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad IMU;
- che il Comune che utilizza, in tutto o in parte, la maggiorazione dello 0,8 per mille per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (IUC-TASI), approvato con delibera consiliare n. 33 del 24/07/2014;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 24 luglio 2014 con la quale vengono approvate le aliquote e detrazioni del tributo per l'anno 2014;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote TASI applicate per l'anno 2014 inserendo, fra le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, la nuova fattispecie imponibile, introdotta dall'art. 9-bis della legge n. 80 del 23/5/2014, riguardante l'unica unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso:

	<p><b><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE</u></b></p> <p><b><u>0,33 per cento</u></b> Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p><b><u>0,33 per cento</u></b> <b><u>ANZIANI E DISABILI</u></b> E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dell'eventuale/i coniuge/figli, con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza,</p> <p><b><u>0,33 per cento</u></b> <b><u>CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO E ISCRITTI AIRE</u></b> E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), <b>già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza</b>, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p> <p><b><u>0,33 per cento</u></b> <b><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u></b> Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p><b><u>0,33 per cento</u></b> <b><u>FORZE DI POLIZIA</u></b> Si tratta di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><b><u>0,33 per cento</u></b> <b><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u></b> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p>
--	--

<b><u>0 per cento</u></b>	<b><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8, ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u></b>  Si applica alle abitazioni principali accatastate in categoria A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze
<b><u>0 per cento</u></b>	<b><u>ALIQUOTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI</u></b>  Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
<b><u>0,1 per cento</u></b>	<b><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u></b>
<b><u>0,1 per cento</u></b>	<b><u>ALLOGGI SOCIALI</u></b> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)
<b><u>0,25 per cento</u></b>	<b><u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u></b> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati
<b><u>0 per cento</u></b>	<b><u>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI</u></b>  Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti

PRESO ATTO di dover utilizzare il gettito derivante dalla maggiorazione dello 0,8 per mille applicata alle abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2, del D.l. n. 201/2011 per il finanziamento di detrazioni d'imposta;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2015, le medesime detrazioni deliberate per l'anno 2014, come riportate nella tabella sottostante, applicabili alle abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2, del D.l. n. 201/2011, rapportate alla sommatoria della rendita catastale dell'unità abitativa e delle rendite delle eventuali pertinenze, senza riferimento alla quota di possesso del singolo contribuente, dando atto che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita:

<b>Importo complessivo rendita catastale = unità abitativa + pertinenze entro:</b>	<b>Detrazione applicabile euro</b>
<b>&lt; 200</b>	<b>125</b>
<b>≥ 200 e &lt; 250</b>	<b>120</b>
<b>≥ 250 e &lt; 300</b>	<b>100</b>
<b>≥ 300 e &lt; 350</b>	<b>80</b>
<b>≥ 350 e &lt; 400</b>	<b>65</b>
<b>≥ 400 e &lt; 450</b>	<b>45</b>
<b>≥ 450 e &lt; 500</b>	<b>30</b>
<b>≥ 500 e &lt; 550</b>	<b>10</b>
<b>≥ 550</b>	<b>0</b>

VISTA la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI i decreti del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, e del 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali, per l'anno 2015, è stato dapprima differito al 31 marzo e successivamente al 31 maggio 2015;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali, per l'esercizio 2015, è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la deliberazione n. 9 adottata dal Consiglio Comunale in data 28 febbraio 2013 oggetto: "Convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, San Martino in Rio e l'Unione Comuni PIANURA REGGIANA per il trasferimento del Servizio Tributi" con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni "PIANURA REGGIANA" le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO il terzo comma dell'articolo 3 - Funzioni trasferite - della sopra citata Convenzione che recita: E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del Tributo nominato con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 6 del 18/03/2015 - ex art. 6 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi - e nominato con deliberazione di Giunta del Comune di Campagnola Emilia n. 25 del 07/04/2015 ed i pareri favorevoli di regolarità sia tecnica che contabile espressi dal Responsabile del 2° Settore "Bilancio ed Affari Finanziari" ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere del revisore dei conti;

CON VOTI FAVOREVOLI nr. 09 (nove), CONTRARI NR. 02 (Piolanti, Lusetti), ASTENUTI nr. 1 (Singh) espressi per alzata di mano dai nr. 12 Componenti presenti e 11 Votanti;

## **DELIBERA**

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI CONFERMARE per l'anno 2015, le aliquote e le detrazioni applicate per l'anno 2014 con l'aggiunta della nuova fattispecie imponibile, introdotta dall'art. 9-bis della legge n. 80 del 23/05/2014, come esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2015;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1197.

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE altresì, con VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai nr. 12 (dodici) Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.



**COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA**  
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

**DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 22 DEL 02/07/2015**

**OGGETTO: Approvazione delle aliquote e detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili (IUC-TASI) per l'anno 2015.**

**P A R E R I**

**ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267**

Il sottoscritto, Responsabile dell'Ufficio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
F.to ADRIANA VEZZANI

-----

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità tecnica, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
F.to BELTRAMI LORETTA

-----

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
F.to BELTRAMI LORETTA

-----





**COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA**  
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to SANTACHIARA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO  
F.to CODELUPPI LELLA

---

**DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)**

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 02/07/2015, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO  
F.to CODELUPPI LELLA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)**

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 22 del 02/07/2015 - viene oggi 25-07-2015 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO  
F.to CODELUPPI LELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO  
CODELUPPI LELLA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)**

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL SEGRETARIO  
F.to CODELUPPI LELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO  
CODELUPPI LELLA